



COMUNE di LIONI

Provincia di Avellino

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 Del 03-06-19

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di giugno alle ore 18:25 e seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento sopra riportato, sono presenti i seguenti componenti:

GIOINO YURI	P	GAROFALO PASQUALINO	P
GALLO DOMENICA	P	VERDEROSA ANGELO	A
ROSAMILIA GAETANA	P	PEZZELLA ANDREA	P
D'AMELIO ANNA LUCIA	P	SALZARULO RODOLFO	P
D'ANDREA ROCCO	P	GIALANELLA ANTONIETTA LUISA	A
RUGGIERO SALVATORE	P	ROMANO ROSSELLA	A
DI PAOLO NICOLA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

I consiglieri intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza **GIOINO YURI** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale IANNICELLI EMIRA RITA**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Il Sindaco introduce il 4° punto all'o.d.g. invitando il responsabile del settore finanziario dell'Ente a relazionare. Questi dà lettura della proposta in discussione.

Il Sindaco osserva che verrà dato risalto all'iniziativa.

Alle ore 19:00 rientra il consigliere Gallo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata per farne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito della votazione

Presenti	10
Assenti	3 (Verderosa; Gialanella; Romano)
Favorevoli	10
Contrari	0
Astenuti	0

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del verbale;

Di demandare ai competenti responsabili di settore l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Con separata votazione palese il cui esito è:

Presenti	10
Assenti	3 (Verderosa; Gialanella; Romano)
Favorevoli	10
Contrari	0
Astenuti	0

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

IL SINDACO

Premesso che con l'articolo 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 è stata introdotta la facoltà per gli enti locali di definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale;

Atteso che:

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale, essendo stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 100 del 30/04/2019, è entrato in vigore il 01/05/2019 sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30/06/2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.
- Il Concessionario ha trasmesso il prospetto di riepilogo delle sanzioni notificate dal quale si rileva che, nel caso in cui i debitori aderiranno alla definizione agevolata, il totale delle sanzioni e maggiorazioni da cancellare dal Bilancio ammontano ad € 61.173,84 . Si evidenzia che le sanzioni e maggiorazioni sui ruoli relativi del C.D.S., la norma prevede che non vengono stralciati e l'agevolazione è limitata al non pagamento degli interessi che non sono rilevati negli accertamenti.
- Le sanzioni sul pagamento della tassa rifiuti non sono state rilevate sugli accertamenti in bilancio e quindi non influiscono ai fini della mancata riscossione;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 04-04-2002 rettificato con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 12-09-2002 ;

Visti:

- il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 in materia di pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;
- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Tutto ciò premesso;

PROPONE di DELIBERARE

1) di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

2) di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;

3) Di dare atto altresì che, nel caso di adesione all'agevolazione, le somme che potrebbero subire una rettifica relativamente agli accertamenti sono pari ad € 61.173,84 – rapportate alle posizioni che aderiranno e che saranno rilevate immediatamente dopo la scadenza di presentazione delle domande, rilevabili dallo schema allegato, parte integrante dell'atto;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Il Sindaco
***Fto* Dott. Yuri Gioino**



COMUNE di LIONI

(Provincia di Avellino)

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale

(Art. 15, D.L. 30 aprile 2019, n. 34)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15, comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, dal 2000 al 2017, dall'ente e/o dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Sono ammesse alla definizione agevolata le seguenti entrate oggetto degli atti di cui al comma 1:

- a) tutte le entrate di natura tributaria quali a titolo esemplificativo: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI, TARES, TOSAP;
- b) tutte le altre entrate patrimoniali dell'ente quali a titolo esemplificativo: canoni, tariffe per il godimento di servizi, oneri di urbanizzazione.
- c) le entrate relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, con le limitazioni di cui al successivo articolo;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della emissione delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Non possono essere oggetto della definizione agevolata di cui al presente Regolamento, le entrate di cui all'art. 3, comma 16, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 nonché le somme per cui sia già stata ottenuta una precedente definizione agevolata ai sensi dei propri precedenti Regolamenti e della delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 05-02-2018, approvati in applicazione dell'articolo 6-ter del D.L. 193/2016 e dell'art. 1, comma 11 quater, del D.L. 148/2017, per la quale si sia verificato il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore deve presentare al **Concessionario della Riscossione** apposita istanza entro il **31-08-2019** [*data non inferiore a 60 giorni dall'adozione della delibera consigliare, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000*], utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale dello stesso ente.

3. L'istanza di cui al comma precedente deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del concessionario della riscossione o con raccomandata A/R.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto nonché il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento, entro i limiti e secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.

3. Nell'istanza deve essere indicata altresì l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il **Concessionario della Riscossione** comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il **15-09-2019**, motivando l'eventuale provvedimento di diniego. Qualora l'istanza venga accolta, il **Concessionario della Riscossione**, comunica altresì ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

2. Le rate di pari importo, fino ad un massimo di **8 (otto)** in base a quanto richiesto dal debitore, non potranno superare la scadenza del 30 settembre 2021. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva *[o nel regolamento generale delle entrate oppure il tasso d'interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali]* a decorrere dal giorno successivo al pagamento della prima rata.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal **Concessionario della Riscossione**, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza precedente alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme

dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione della stessa istanza.

Articolo 6 – Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute dovranno essere versate con rata unica entro il **15-10-2019** (*termine uguale a quello di scadenza della prima rata*) oppure usufruendo della rateizzazione entro il numero massimo di **8 (otto)** rate, fermo restando che il pagamento deve essere completato entro il 15 settembre 2020, così articolato:

- a. 1 rata pari al 12,50 % da versare entro il **15-10-2019**
- b. 2 rata pari al 12,50 % da versare entro il **15-01-2020**
- c. 3 rata pari al 12,50 % da versare entro il **15-04-2020**
- d. 4 rata pari al 12,50 % da versare entro il **15-07-2020**
- e. 5 rata pari al 12,50 % da versare entro il **15-10-2020**
- f. 6 rata pari al 12,50 % da versare entro il **15-01-2021**
- g. 7 rata pari al 12,50 % da versare entro il **15-04-2021**
- h. 8 rata pari al 12,50 % da versare entro il **15-07-2021**

3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'articolo 4.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale domanda.

2. Il **Concessionario della Riscossione** relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute all'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

2. Per tutti i contribuenti che non abbiano adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal presente regolamento per la definizione agevolata delle proprie posizioni tributarie e per coloro che

non si siano avvalsi alla data del **31-08-2019** della presente procedura, il **Concessionario della Riscossione** continuerà come disciplinato dalla norma generale vigente e dai propri regolamenti in materia di riscossione coattiva.

3. Il presente Regolamento verrà pubblicato entro 30 giorni dalla data di adozione sul sito istituzionale dell'Ente e ne verrà data ampia diffusione di informazione.

FLUSSO	TOTALE	IMPOSTA O ENTRATA	SANZIONI E MAGGIORAZIONI	INTERESSI	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	RECUPERO SPESE PRECEDENTI NOTIFICHE	COMPENSI DI RISCOSSIONE	SPESE PROCEDURE ESECUTIVE
AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO TARDIVO VERSAMENTO TOSAP 2013	174,07	98,67	29,61	4,35	41,44			
AVVISI DI ACCERTAMENTO PASSI CARRAI 2012	167,53	92,26	27,69	6,14	41,44			
INGIUNZIONI MULTE CDS 2016 NICOLETTI LUCIANA	1.110,64	847,50	180,41		8,75	11,60	62,38	
INGIUNZIONI MULTE CDS 2017	11.560,27	8.232,90	1.457,81		630,00	921,23	318,33	
INGIUNZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 689-81 anno 2012 - 1° EMISSIONE	3.929,50	3.675,59			35,00		218,91	
INGIUNZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 689-81 anno 2012 - 2° EMISSIONE	2.826,78	2.573,55			113,75		139,48	
INGIUNZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 689-81 anno 2013	4.261,63	2.916,00	1.013,64		96,25		235,74	
INGIUNZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI DAL 2009 AL 2014 ALTO CALORE SPA	243.967,10	225.987,13			23,93		17.844,49	111,55
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DA ACCERTAMENTO TARSU 2012 - TARI 2016	146.321,35	96.546,95	39.042,07	1.939,92	2.285,07	2.087,01	4.420,33	
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TARSU 2012	115.324,98	84.562,98	18.807,46	1,62	1.915,40	917,40	5.381,40	3.738,72
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ICI 2008 - 2009	27.534,01	5.871,93	2.933,67	4.630,61	4.219,19	3.066,17	6.812,44	
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ICI 2010 - 2011	28.048,05	17.600,18	5.102,76	1.338,21	779,17	502,66	1.424,32	1.300,75
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO IMU 2012 - 2013 - 2014	262.469,78	185.918,57	53.137,41	5.253,07	1.960,00	2.020,95	14.179,78	
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO MULTE 2011 - 2012 - 2013 - 2014	19.949,81	11.109,34	5.469,07		618,55	707,34	903,51	1.142,00
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO MULTE 2009	7.650,57	3.262,56	2.642,71		272,86	172,36	469,14	830,94
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO MULTE 2010	7.516,87	3.243,32	2.408,51	0,01	326,43	162,38	457,65	918,57
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PATRIMONIALI SOC. COOP. GILDA 2011	23.523,82	21.878,12					1.645,70	
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PATRIMONIALI ROSANIA ALFONSO	26.556,40	25.047,31			8,75		1.500,34	
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TARSU 2008	881,74	338,17	215,50	122,47	55,72	23,36	26,38	100,14
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TARES 2013	133.840,89	96.476,32	22.157,05	1,64	2.957,80		7.593,88	4.654,20
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE CETTA MECCANICA AGRICOLA	5.583,73	5.164,00			13,93	11,60	310,54	83,66
SOLLECITI DI PAGAMENTO TOSAP 2013 - 2014	21.748,17	21.644,00		16,11	88,06			
SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014	223.771,68	138.748,03	62.640,08	23,54	5.584,60		16.775,43	
SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2015	247.339,22	158.756,82	65.556,38	22,90	5.699,79		17.303,33	
TOTALI	1.566.058,59	1.120.592,20	282.821,83	13.360,59	27.775,88	10.604,06	98.023,50	12.880,53
sanzioni e maggiorazioni da scomputare dagli accertamenti.			61.173,84					

COMUNE DI LIONI

Provincia di Avellino

Verbale n. 19 del 03/06/2019

Parere su proposta di delibera di C.C. n. 35 del 13.05.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34."

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 30/05/2019 la proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi dell'art. 15 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34" al fine di esprimere il proprio parere circa l'approvazione del Regolamento di cui all'oggetto.

Esaminata la documentazione ricevuta da parte del responsabile finanziario e, in conseguenza, la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 35 del 13/05/2019;

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, nonché la possibilità per gli stessi Enti di definire in via agevolata le posizioni pendenti nei confronti dell'Agente della riscossione, per gli atti notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, mentre con riferimento alle sole sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- il Comune può disporre la definizione con provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D. L., e pertanto entro il 30 giugno 2019;

RITENUTO CHE:

- gli articoli che compongono il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento appaiono in linea con la nuova normativa in materia, e precisamente con quanto prescritto dall'art. 15 del D. L. 34/2019;
- tutti gli articoli del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento riportano in maniera analitica gli argomenti contemplati con la normativa di riferimento e che lo stesso è composto da 9 articoli ed è strutturato come di seguito:

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

Articolo 6 – Modalità di versamento delle somme dovute

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 9 – Disposizioni finali;

VERIFICATO CHE, come da documentazione trasmessa dal Concessionario della Riscossione, il totale delle sanzioni e maggiorazioni da cancellare dai residui ammontano ad € 61.173,84, nel caso in cui i tutti i debitori aderiscano alla definizione agevolata, evidenziando che per le sanzioni e maggiorazioni sui ruoli relativi del C.D.S. la norma prevede che non vengono stralciati limitando l'agevolazione al non pagamento degli interessi (che non sono rilevati negli accertamenti) e che le sanzioni sul pagamento

della tassa rifiuti non sono state rilevate sugli accertamenti in bilancio e quindi non influiscono ai fini della mancata riscossione;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Tutto ciò quanto sopra premesso ed in relazione alle proprie competenze, L'Organo di Revisione esprime parere favorevole all'Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ex art. 15 D.L. 34/2019.

Tuttavia, si invita l'Ente verificare con attenzione il totale delle adesioni alla suddetta definizione agevolata al fine di preservare gli equilibri di bilancio.

L'Organo di revisione
F.to dott. Paolo leone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Parere Favorevole del responsabile del settore interessato in ordine alla Regolarità tecnica dell'atto

Lioni, li 13-05-2019

IL RESPONSABILE DELSETTORE
f.to Recce Vincenzo

Parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

Lioni, li 13-05-2019

IL RESPONSABILE DELSETTORE
f.to Recce Vincenzo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to GIOINO YURI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to IANNICELLI EMIRA RITA


ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.32 comma 1 della Legge n.69/2009, è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune per quindici giorni consecutivi a partire, dal al .

10 6 GIU 2019

21 GIU. 2019

10 6 GIU 2019



433

N. Albo del

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune, per quindici giorni consecutivi a partire, dal al ;

10 6 GIU 2019

21 GIU. 2019

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. trasmesso ai consiglieri comunali Capo Gruppo in conformità all'art.125 D.Lgs 267/2000.

Addi 10 6 GIU 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to IANNICELLI EMIRA RITA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

Addi

06 GIU. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
IANNICELLI EMIRA RITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 03-06-19;

Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art.134,comma 4);

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3);

Addi 03-06-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to IANNICELLI EMIRA RITA